

Publicato il 21/12/2024

N. 04873/2024 REG.PROV.CAU.
N. 09486/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9486 del 2024, proposto dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comitato Civico contro il Potenziamento Ferroviario della Tratta Rho-Parabiago, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché i signori Alberto Maggioni e Dalia Maria Sartirana in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

i signori Maria Luisa Colombo, Livio Silvestro Baronio, Claudio

Raimondi, Ivan Celli, Andrea Donarini, Mario Colombo, Maria Pinella Madeddu, Franco Airaghi, Aurora Rossi, Graziella Manidi, Aurelio Pacioni, Cesarino Vanini, Virginia Lombardi, Nadia Lombardi, Maurizia Cattaneo, Ivan Iose Nebuloni, Savino Tanzi, Giuseppina Tagliabue, Roberta Pascoli, Marco Farinetti, Carla Dina Samorini, Andrea Ranghetti, Giuseppe Fiamingo, Sabrina Luigia Re, Laura Marina Pessina, Giovanni Grasso, Luciano Borghetti, Ilaria Brugnone, Cristiana Arcaro, Rosanna Colombini, Rosangela Cassani, Adelia Maggioni, Eugenio Zeni, Virginio Remartini, Claudia Nebuloni, Maria Rosa Giulia Boldorini, Valerio Lunghi, Marco Lunghi, Giulia Goldin, Paola Lucia Boldorini, Enrico Goldin, Francesca Lunghi, Federico Bevilacqua, Iryna Khoroshchak, Giovanni Moroni, Teodora Caiafa, Monica Menoncin, Massimiliano Nicita, Sergio Dalla Vecchia, Alberto Pisano, Cristina Ripepi, Anna Angelo Gallo, Claudia Donarini, Luca Donarini, Caterina De Marco, Fiorenzo Fulciniti, Ezia Piera Rovellini, Angelo Paolo Colombo, Gian Luigi Rovellini, Piera Pattano, Claudia Leccardi, Stefania Garzotto, Katia Villa, Nancy Scordamaglia, Monica Pellegrino, Marco Gianni Paltrinieri, Adele Palermo, Elisa Maggioni, Giacinta Caprioli, Aldo Sangiovanni, Mirella Mazzei, Giulia Piccoli, Emilia Calastri, Paola Mattasoglio, Clara Campanelli, Ernesto Rigitano, Chiara Accoto, Enrico Postiglione, Carlo Giorgio Boniforti, Franco Melazzini, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario Straordinario del Governo per la Linea Ferroviaria Gallarate Rho, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Regione

Lombardia, Comune di Castellanza;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 3488 del 6 dicembre 2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche ivi proposta dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Civico contro il Potenziamento Ferroviario della Tratta Rho-Parabiago e dei signori Alberto Maggioni e Dalia Maria Sartirana;

Vista l'istanza di audizione svolta dalle parti resistenti costituite ai sensi dell'art. 56, secondo comma, ultimo periodo, c.p.a.;

Visto il decreto n. 70 emesso in data 21 dicembre 2024 dal Presidente titolare della Sezione, recante la delega al sottoscritto Consigliere a provvedere sull'istanza di misure cautelari monocratiche;

Osservato, anzitutto, che:

- le motivazioni addotte nella sentenza e le relative censure formulate con l'atto di appello presentano particolare complessità, in fatto e diritto;
- le doglianze dell'appellante non risultano, ad uno scrutinio proprio della presente sede cautelare monocratica, radicalmente e con evidenza prive di fondatezza;

Ritenuto, sempre in via preliminare, che la completezza del materiale (documentale e defensionale) agli atti rende non “*necessario*”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, secondo comma, ultimo periodo, c.p.a., procedere all'audizione delle parti resistenti costituite;

Considerato che, per effetto della sentenza impugnata, i lavori e, in generale, le procedure e le attività tutte per la realizzazione dell'opera pubblica debbono essere immediatamente sospesi;

Osservato, inoltre, che:

- l'opera ha valenza strategica e rientra tra quelle finanziate con risorse PNRR;

- il PNRR è connotato, tra l'altro, da una rigida griglia in punto di tempi di attuazione, il cui mancato rispetto può comportare la perdita degli appositi fondi unionali;

- la cennata sospensione dei lavori (e delle connesse procedure) nelle more della celebrazione della camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale dell'affare cautelare determina, nei confronti del primario interesse pubblico perseguito con gli atti gravati, un *vulnus* oggettivo, concreto, attuale ed irreparabile, posto che il tempo di fermo cantiere (o, comunque, di blocco delle propedeutiche attività organizzative ed amministrative) sarebbe irrimediabilmente perduto e non potrebbe mai essere recuperato;

- la stessa parte appellante ha precisato che *“le demolizioni dei primi fabbricati di proprietà privata sono previste a far data da giugno 2025. In tempi più recenti è prevista la sola demolizione di un casello ferroviario e di una baracca”* (cfr. atto di appello, pag. 21 e 22);

Ritenuto, pertanto, che - anche in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi ed alla luce, altresì, dell'art. 125 c.p.a. - la magnitudine del pregiudizio all'interesse pubblico conseguente all'esecutività della sentenza impugnata sia tale da rendere congrua la concessione dell'anelata misura cautelare monocratica, tanto più in considerazione della particolare pregnanza di detto interesse pubblico e,

specularmente, della non immediatezza del pregiudizio per le proprietà private coinvolte dall'esecuzione dell'opera;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione collegiale dell'affare cautelare la camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2024.

**Il Consigliere delegato
Luca Lamberti**

IL SEGRETARIO